

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE  
E IL FUNZIONAMENTO  
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

**INDICE**

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Organi ed articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo

Art. 3 – Il presidente del sistema bibliotecario di Ateneo

Art. 4 – La commissione di Ateneo per le biblioteche

Art. 5 – Il servizio sistema bibliotecario di Ateneo

Art. 6 – Le biblioteche di scuola

Art. 7 – I depositi librari di Ateneo

Art. 8 – Gli spazi attrezzati di studio comune (*learning space*)

Art. 9 – Disposizioni finali

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) ai sensi degli art. 56 e 57 dello Statuto.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo garantisce, nel rispetto dell'autonomia culturale e organizzativa delle singole biblioteche di scuola, la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'erogazione dei servizi bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione delle risorse informative a sostegno delle attività scientifiche e didattiche.

**Art. 2 – Organi ed articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo**

1. Sono organi del sistema bibliotecario di Ateneo:
  - a) il presidente;
  - b) la commissione di Ateneo per le biblioteche.
2. Sono articolazioni del sistema bibliotecario di Ateneo:
  - a) il servizio sistema bibliotecario di Ateneo;
  - b) le biblioteche di scuola;
  - c) i depositi librari;
  - d) gli spazi di studio comune attrezzati (*learning space*).

**Art. 3 – Il presidente del sistema bibliotecario di Ateneo**

1. Il presidente è nominato dal rettore tra i docenti di ruolo dell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile.
2. Il presidente:
  - a) convoca e presiede la commissione di Ateneo per le biblioteche, sovrintendendo all'esecuzione delle relative delibere, avvalendosi del servizio sistema bibliotecario di Ateneo;
  - b) presenta alla commissione di Ateneo per le biblioteche la relazione annuale sul sistema da trasmettere agli organi di governo dell'Ateneo;
  - c) in caso di necessità e urgenza, può assumere decisioni e adottare atti di competenza della commissione di Ateneo per le biblioteche, che dovranno essere sottoposti alla ratifica della

commissione medesima nella prima riunione successiva; i provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio.

**Art. 4 – La commissione di Ateneo per le biblioteche**

1. La commissione di Ateneo per le biblioteche è l'organo di indirizzo e programmazione del sistema; essa è nominata dal rettore ed è composta da:

- a) il presidente del sistema bibliotecario, che la presiede;
- b) i presidenti dei consigli delle biblioteche di scuola;
- c) i direttori delle biblioteche di scuola, nominati dal direttore generale o dal dirigente dell'area personale;
- d) un rappresentante degli studenti, designato, al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli delle biblioteche di scuola;
- e) un rappresentante del personale, designato, al proprio interno, dai rappresentanti del personale nei consigli delle biblioteche di scuola;
- f) un rappresentante dei servizi informatici di Ateneo, designato di concerto dal presidente e dal direttore del centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA);
- g) il capo del servizio sistema bibliotecario di Ateneo, nominato dal direttore generale o dal dirigente dell'area personale, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

2. I componenti di cui alle lett. a), b), c), d), e) e g) restano in carica fino al termine della carica o della posizione organizzativa in forza della quale fanno parte della commissione. Il componente di cui alla lett. f) cessa con il termine del mandato del presidente di CeDIA e, comunque, a decorrere dalla nomina del nuovo rappresentante; egli è rinnovabile.

3. La commissione è convocata dal presidente e, di norma, si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno. La commissione può essere convocata, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o quando ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei suoi componenti.

4. La commissione:

- a) propone agli organi di governo dell'Ateneo le linee di sviluppo del sistema e gli indirizzi generali in merito all'evoluzione dei servizi bibliotecari dell'Ateneo;
- b) formula motivate richieste agli organi di governo dell'Ateneo in merito al fabbisogno delle risorse umane, finanziarie, strumentali e di spazi da assegnare al sistema bibliotecario;

- c) formula gli indirizzi generali in merito allo sviluppo delle collezioni documentali, con particolare riguardo alle collezioni di risorse elettroniche di interesse generale per l'Ateneo;
- d) esprime pareri in merito agli interventi edilizi che riguardano le strutture bibliotecarie, alla costituzione e disattivazione di biblioteche di scuola, ai depositi librari di Ateneo e agli spazi di studio comune attrezzati (*learning space*), e in merito a quanto attiene alla fruizione, conservazione ed archiviazione del patrimonio librario e documentale del sistema;
- e) esprime parere sui regolamenti delle biblioteche di scuola, e sulle loro successive modifiche;
- f) propone agli organi competenti dell'Ateneo la stipula di convenzioni e contratti per il sistema;
- g) approva la relazione annuale sul sistema da trasmettere agli organi di governo dell'Ateneo;
- h) delibera la partecipazione del sistema a progetti nazionali e internazionali nell'ambito dei servizi di biblioteca e di documentazione scientifica;
- i) delibera i criteri di composizione del budget annuale del sistema;
- j) delibera annualmente i criteri per la suddivisione del budget destinato alle biblioteche di scuola dagli organi di governo dell'Ateneo;
- k) delibera la proposta annuale di budget del servizio sistema bibliotecario di Ateneo, predisposto dal capo servizio.

**Art. 5 – Il servizio sistema bibliotecario di Ateneo**

1. Il servizio sistema bibliotecario di Ateneo è l'articolazione dell'amministrazione centrale che cura il coordinamento amministrativo, tecnico e gestionale del sistema e provvede all'attuazione degli indirizzi di programmazione deliberati dalla commissione di Ateneo per le biblioteche, all'elaborazione di analisi e all'individuazione di strumenti per lo sviluppo del sistema.

2. Il capo del servizio è individuato tra il personale dell'area biblioteche, secondo la modalità prevista dall'atto di organizzazione amministrativa e tecnica ed è nominato dal direttore generale o dal dirigente dell'area personale.

3. Il servizio:

- a) cura il coordinamento delle biblioteche di scuola, dei depositi librari, degli spazi di studio comune attrezzati, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla commissione di Ateneo per le biblioteche;
- b) garantisce, in collaborazione con il centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA), la realizzazione e il mantenimento dei sistemi e dei servizi bibliografico-documentali e della biblioteca digitale per il sistema aderenti a *standard* internazionali;

- c) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale del sistema;
- d) cura la gestione centralizzata degli acquisti di risorse elettroniche di comune interesse per il sistema;
- e) coordina le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi per il sistema, anche tramite l'adesione a procedure consortili o ad aggregazioni, in qualità di stazioni appaltanti, di atenei e di altri enti pubblici;
- f) collabora alla gestione amministrativo contabile delle biblioteche di scuola;
- g) cura la rilevazione dei dati per il monitoraggio dei servizi bibliotecari per l'ottimizzazione delle risorse.

**Art. 6 – Le biblioteche di scuola**

1. Le biblioteche di scuola, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, sono centri autonomi di spesa con finanziamenti attribuiti dall'Ateneo e dispongono del personale necessario al loro funzionamento assegnato dall'Ateneo. Nelle biblioteche di scuola confluiscono tutte le raccolte librerie dei dipartimenti che afferiscono alla scuola. Le biblioteche di scuola possono prevedere più punti di erogazione dei servizi, anche presso i poli decentrati dell'Ateneo.

2. Sono organi della biblioteca:

- il presidente del consiglio della biblioteca;
- il consiglio della biblioteca;
- il direttore della biblioteca.

3. Il presidente del consiglio della biblioteca è designato dai docenti di ruolo che fanno parte del consiglio della biblioteca, è nominato dal rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

4. Il presidente:

- a) rappresenta la biblioteca nella commissione di Ateneo per le biblioteche;
- b) convoca e presiede il consiglio, sovrintendendo all'esecuzione delle relative delibere, avvalendosi del supporto del direttore;
- c) presenta al consiglio la relazione annuale sull'attività della biblioteca;
- d) in caso di necessità e urgenza può assumere decisioni e adottare atti di competenza del consiglio di biblioteca, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione successiva; i provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio.

5. Il consiglio della biblioteca, la cui composizione è formalizzata con decreto del preside di scuola, è composto da:

- a) il presidente del consiglio di biblioteca, che lo presiede;
- b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o un loro rappresentante, docente di ruolo, appositamente delegato;
- c) il preside della scuola o un suo rappresentante, docente di ruolo, appositamente delegato;
- d) un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi, designato dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio della scuola, fra gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione attivati presso i dipartimenti della scuola;
- e) un rappresentante del personale eletto dal personale a tempo indeterminato della biblioteca della scuola, al proprio interno;
- f) il direttore della biblioteca, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

6. I componenti di cui alle lett. a), b), c) ed f) restano in carica fino al termine della carica o della posizione organizzativa in forza della quale fanno parte del consiglio. I componenti di cui alle lett. d) ed e) restano in carica un triennio, rinnovabile.

7. Il consiglio di biblioteca:

- a) determina l'indirizzo scientifico e le funzioni di supporto alla didattica della biblioteca, verificandone l'attuazione;
- b) coordina e verifica le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della biblioteca;
- c) delibera sui criteri di allocazione, all'interno del budget annuale, e sulla modalità di impiego delle risorse della biblioteca;
- d) approva la relazione annuale dell'attività della biblioteca;
- e) approva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento della biblioteca e le relative modifiche, predisposti in conformità al presente regolamento, previo parere della commissione di Ateneo per le biblioteche; il regolamento disciplina l'organizzazione interna e, in particolare, la collocazione, l'accesso ed i servizi per le raccolte librerie;
- f) esprime parere sull'accettazione di eventuali donazioni in coerenza con le collezioni della biblioteca e sulle procedure di scarto di materiale obsoleto.

8. Il direttore della biblioteca è individuato tra il personale dell'area biblioteche, secondo la modalità prevista dall'atto di organizzazione amministrativa e tecnica ed è nominato dal direttore generale o

dal dirigente dell'area personale. Il direttore è responsabile dei servizi erogati dalla biblioteca, del personale assegnato alla biblioteca e della esecuzione delle delibere del consiglio di biblioteca, nonché dello svolgimento dei compiti previsti per la sua posizione organizzativa nell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica.

9. Le biblioteche delle scuole:

- a) curano, in coerenza con gli indirizzi indicati dalla commissione di Ateneo per le biblioteche, e in funzione delle esigenze delle aree culturali di riferimento, la crescita omogenea e armonica delle collezioni per i diversi settori disciplinari;
- b) garantiscono l'erogazione dei servizi e assicurano l'orario di apertura al pubblico;
- c) supportano ed integrano l'attività didattica con momenti di formazione specifica per gli studenti, promuovendo l'uso degli strumenti di ricerca bibliografica e dei servizi tecnologicamente avanzati;
- d) provvedono, anche tramite il servizio sistema bibliotecario di Ateneo, all'acquisizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario, in qualsiasi formato e supporto, in funzione delle esigenze della ricerca e della didattica;
- e) gestiscono, in collaborazione con il servizio sistema bibliotecario di Ateneo, i depositi librari di Ateneo e gli spazi attrezzati di studio comune (*learning space*).

**Art. 7 – I depositi librari di Ateneo**

1. I depositi librari di Ateneo sono raccolte di materiale bibliografico a basso tasso di consultazione, conferito da più biblioteche di scuola, organizzate per consentire una idonea conservazione del materiale depositato e per erogare servizi agli utenti del sistema bibliotecario.

2. I depositi librari di Ateneo sono istituiti su delibera del consiglio di amministrazione e sono gestiti, in collaborazione con il servizio sistema bibliotecario di Ateneo, dalle pertinenti biblioteche di scuola, che vi conferiscono il materiale bibliografico, preventivamente catalogato e quindi presente nella interfaccia pubblica del catalogo informatizzato dell'Ateneo.

3. Il flusso del materiale verso i depositi rispetta i seguenti principi di base:

- a) la responsabilità della selezione del materiale librario da mandare al deposito è della biblioteca di scuola inviante;
- b) i documenti inviati mantengono i dati di copia della biblioteca di scuola inviante;
- c) ogni biblioteca di scuola può richiedere la restituzione di parte o di tutto il materiale depositato al mutare delle necessità d'uso del materiale stesso;

- d) al deposito sarà inviata un'unica copia del materiale, mentre eventuali duplicati riscontrati verranno scaricati, nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo;
- e) le testate dei periodici saranno conservate in un'unica copia, anche a seguito della fusione di spezzoni di annate inviate da diverse biblioteche di scuola;
- f) il deposito non conserverà libri antichi o di particolare pregio;
- g) il deposito non riceverà materiale inutilizzabile, fortemente deteriorato o destinato allo scarto.

4. I depositi librari garantiscono la consultazione presso la biblioteca di scuola più vicina, il prestito, anche a distanza (*document delivery*), del materiale bibliografico depositato.

#### ***Art. 8 – Gli spazi attrezzati di studio comune (learning space)***

1. Gli spazi attrezzati di studio comune (*learning space*) sono luoghi appositamente attrezzati per favorire lo studio in comune, lo svolgimento di lavori di gruppo, anche con la presenza del docente, e attività della biblioteca (es. seminari su risorse elettroniche e di alfabetizzazione per la società dell'informazione – *information literacy*) Gli spazi destinati allo studio comune e alla formazione dovranno essere adeguati alle esigenze anche tecnologiche delle attività per le quali ogni biblioteca intende utilizzarli.

2. Gli spazi attrezzati sono gestiti dalla pertinente biblioteca di scuola in collaborazione con il centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) e con il coordinamento del servizio sistema bibliotecario di Ateneo.

#### ***Art. 9 – Disposizioni finali***

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo.

2. Modifiche al presente regolamento sono apportate con decreto rettorale, con lo stesso procedimento adottato per la sua emanazione o con le diverse modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, anche su proposta della commissione di Ateneo per le biblioteche.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, vale quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.